

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-4237 del 21/08/2018 |
| Oggetto | FCPPA3104. RINNOVO DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI UNA RISORSA (FCA1734) IN LOCALITÀ BULGARIA IN COMUNE DI CESENA (FC) E CAMBIO DI TITOLARITÀ. RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA BALESTRI MARTINO & FIGLI S.S. USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-4422 del 20/08/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno ventuno AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI UNA RISORSA (FCA1734) IN LOCALITÀ BULGARIA IN COMUNE DI CESENA (FC) E CAMBIO DI TITOLARITÀ
RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA BALESTRI MARTINO & FIGLI S.S.
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FCPPA3104**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale n. 17766 del 24/11/2005, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla ditta individuale Balestri Martino (C.F. BLSMTN39C22C573P) con sede legale in Comune di Cesena (FC) la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Località Bulgaria in Comune di Cesena (FC) per un volume annuo massimo derivabile di 2.500 mc da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante:

- **Iago-pozzo (risorsa FCA3361 – pozzo n. 7234)** ubicato in località Bulgaria in Comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 153 Mapp. 46 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di mt. 5 dal piano campagna;

- **pozzo (risorsa FCA3360 – pozzo n. 7278)** ubicato in Bulgaria in Comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 153 Mapp. 49 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di mt. 40 dal piano campagna;
- **pozzo (risorsa FCA1734 – pozzo n. A781)** ubicato in Bulgaria in Comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 153 Mapp. 47 (ex mapp. 47) di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di mt. 6 dal piano campagna;

VISTA:

- la **domanda**, mai istruita, di **rinnovo della concessione** (pratica FCPA3104/07RN01) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata in data 13/11/2007 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - al Protocollo PG/2007/0289646 del 14/11/2007 dalla ditta individuale Balestri Martino (C.F. BLSMTN39C22C573P) con sede legale in Comune di Cesena (FC);
- la **domanda di cambio titolarità della concessione** di derivazione di acqua pubblica sotterranea (pratica FCPA3104/07RN01) presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2017/17385 del 27/11/2017 da Balestri Roberto (C.F. BLSRRT67B11C573P) titolare dell'Azienda Agricola Balestri Martino & figli S.S. (P.IVA 02575240409) con sede legale in comune di Cesena (FC) in via Borghetto n. 2185 in seguito al decesso del padre Balestri Martino, precedente intestatario della concessione e unico titolare dell'omonima Azienda agricola, come risulta dalla documentazione conservata agli atti allegata all'istanza;
- l'**integrazione alla domanda di cambio titolarità** presentata in data 04/06/2018 ed acquisita al protocollo PGFC/2018/8941 con cui Balestri Roberto ha chiesto il cambio d'uso della risorsa **FCA1734**, da irrigazione agricola ad uso domestico, in quanto non più utilizzata a fini irrigui dal 2006. La risorsa FCA1734 è ubicata in Bulgaria in Comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 153 Mapp. 47;

VISTI altresì i pareri:

- dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 7750/2017 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/3604 del 05/03/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente *“all'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate di pozzo (risorsa FCA3360) in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto”*;
- del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 10846/CE/2133 del 10/04/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/5656 del 10/04/2018 che dichiara che il fondo ubicato nel Comune di Cesena (FC) al foglio n. 153 mappali 46 e 49 non ricade all'interno di alcun comprensorio irriguo in pressione e non è ricompreso all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso irrigazione agricola di circa Ha 03.60.00 impiantati a frutteto e orticole (tipologia non specificata nell'allegato 1 della DGR 1415/2016) con impianto irriguo a goccia pari ad una quantità massima annua di mc 2.500 ai sensi della DGR 1415/2016;

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/12624 del 07/08/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO, altresì, che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 90,00 con bonifico bancario del 27/11/2017, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di cui all'oggetto;
- l'importo di € 198,35 con bonifico bancario del 10/08/2018 ad integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 già versato con bollettino postale VCY0022 in data 02/02/2006 per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 pari a € 250,00;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo della concessione semplificata con cambio titolarità possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione FCPA3104 e assentire dalla data di adozione del presente atto il cambio titolarità** a favore dell'Azienda Agricola Balestri Martino & figli S.S. (P.IVA 02575240409) con sede legale in comune di Cesena (FC) in via Borghetto n. 2185 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola mediante le seguenti risorse:
 - **lago-pozzo (risorsa FCA3361 – pozzo n. 7234)** ubicato in Bulgaria in Comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 153 Mapp. 46 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di mt. 5 dal piano campagna e dimensioni di 25 mt x 30 mt ed equipaggiato con pompa a scoppio ad asse verticale di Kw 10 e portata di esercizio massima di 5,0 l/s;
 - **pozzo (risorsa FCA3360 – pozzo n. 7278)** ubicato in Bulgaria in Comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 153 Mapp. 49 di proprietà della Ditta sopracitata, avente una profondità attuale di circa mt. 30 dal piano campagna a causa di interrimento avvenuto negli ultimi 10 anni ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 1,5 ed una portata massima di 1,0 l/s;
2. di fissare la **portata massima complessiva di prelievo in 6 l/s** corrispondente ad un **volume totale annuo massimo di mc 2.500** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi derivati e che registri i volumi emunti per il pozzo (risorsa FCA3360)** indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al 31/12/2022;
5. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;

6. di fissare il **canone annuo in € 12,10** sulla base della normativa citata in premessa;
7. di fissare in **€ 48,40 la somma dovuta per i canoni di quattro anni fino alla scadenza della concessione**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo societa_agricola_balestri@pec.coldiretti.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguardale controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, richiesta dall'Azienda Agricola Balestri Martino & figli S.S. (P.IVA 02575240409) Pratica FCPA3104

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - **Iago-pozzo (risorsa FCA3361 – pozzo n. 7234)** ubicato in Bulgaria in Comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 153 Mapp. 46 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di mt. 5 dal piano campagna e dimensioni di 25 mt x 30 mt ed equipaggiato con pompa a scoppio ad asse verticale di Kw 10 e portata di esercizio massima di 5,0 l/s;
 - **pozzo (risorsa FCA3360 – pozzo n. 7278)** ubicato in Bulgaria in Comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 153 Mapp. 49 di proprietà della Ditta sopracitata, avente una profondità attuale di circa mt. 30 dal piano campagna a causa di interrimento avvenuto negli ultimi 10 anni ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 1,5 ed una portata massima di 1,0 l/s;
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola e più precisamente per un comparto irriguo di circa Ha 03.60.00 impiantato a frutteto e orticole (tipologia non specificata nell'allegato 1 della DGR 1415/2016) con impianto irriguo a goccia per un prelievo massimo annuo di mc 2.500.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2022**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 6,0
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 2.500;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione per il pozzo (risorsa FCA3360)**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento

Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7 DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022.**

ART. 9 RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a

richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.